

39840
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Calandro
Grosso
11 NOV. 1961

N. di prot. SPSP

Uff. Amm. ve

OGGETTO: Assegnazione alloggi in
locazione semplice - Legge 640 -

Brindisi, 11

Al Sig. Giuseppe Antonio

Via 94 Raffaele Vecchio

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per
la Legge 640, Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile,
di proprietà dello Stato, sito in Via San Rocco - civ. 5 Lotto 10
Scala A Int. 1

Detto Alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli ac-
cessori equivalenti a vani legali 4

La S.V., pertanto, dovrà presentarsi al Funzionario di que-
sto Istituto che il giorno 10 NOV. 1961 dalle ore 9 alle ore 12
sarà presso la palazzina da consegnare.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello
allegato bollettino di C/C. postale, il versamento della somma, di Li r e
£. 11.420 come appresso dovuta:

a) - mensilità di fitti e servizi dal 10 NOV. 1961 al 10 DIC. 1961

£. 333 vano x vani 4 £. 1340

b) - canone consumo acqua normale " 500

c) - contributo nelle spese di illuminazione alle
scale £. 150

d) - I.G.E. 3% su a) £. 60

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO £. 2.050

e) - deposito cauzionale (pari a tre mensilità di fitto) " 6.150

f) - deposito spese contrattuali " 3.220

Totale £. 11.420

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora
di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi, sarà dichiarata rinunciataria dell'al-
loggio.

IL PRESIDENTE

Ubaldo G. VALLARINO)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

---o---

Prot. n° 1818

Uff. Amm.vo

OGGETTO: Invio contratto
di locazione.-

Brindisi, li

3 MAR. 1952

Al Sig.

Calisto Orango

Via pi. Caranto - Ar. 5 - Lott. reale A/1
Francavilla Fontana

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di
locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto.

Distinti saluti.-

IL DIRETTORE GENERALE

(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 46
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I ^l sottoscritt ^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

e Brindisi - Via Casimiro, 9
dimorant (2)

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess ^o denunziant ^e (3) ed il

Sig. CALIANDRO ORONZO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Appartamento n.1/A del 1° (640)
lotto

Designazione delle cose locate :

di Case Popolari nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 2/110 mensili anticipate 25680

~~Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 1248~~

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 27 Agosto 1963 al N. 9859

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE
GARMINE MAGNANTEIL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calamò)

Giovanni Calamò

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono distribuiti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal fisco. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni e locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni mobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di un decimo dell'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione. Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Art. 105. *Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione. Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.*

Art. 42.

Le locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Art. 43. *Le locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.*

Art. 44.

Le locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e le colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, prorogazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni, sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od incapaci di sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.